SERIE SPECIALE

Conto corrente con la Posta — Anno 85° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — **Salerno, mercoledì 22 marzo 1944** — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero: Abb. annuo	L. 400	Nel Regno: Abb. annuo	L. 120	All' Estero: Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100	» semestrale	» 200	» semestrale	» 60	» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 100	» trimestrale	» 30	» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4	Un fascicolo	8	Un fascicolo	4	Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno . . . . Abbonamento annuo . . L. 100; Un fascicolo - Prezzi vari.

All' Estero . . . . Abbonamento annuo . . . L. 200; Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 13/7412 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

BANDI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 79.

Modificazione del T. U delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli Ufficiali della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della R. Marina approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina, di intesa con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 9 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della R. Marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, sostituito dall'art. 1 della legge 19 luglio 1941, n. 899, e modificato dall'art. 3 della legge 8 luglio 1942, n. 800, è abrogato e sostituito dal presente:

« Nel caso in cui alla data della convocazione della Commissione alcuna delle cariche previste dal presente articolo non sia ricoperta ovvero alcuno degli ufficiali ammiragli o generali designati quali membri non sia

disponibile o non sia in servizio, per la validità delle deliberazioni della Commissione Suprema, in deroga al successivo art. 11, basterà che siano presenti complessivamente, per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, almeno tre degli ufficiali ammiragli sopra indicati, nonchè, per lo scrutinio degli ufficiali degli altri Corpi della R. Marina, almeno un ufficiale generale o superiore per ciascuno dei rispettivi Corpi.

I membri della Commissione Suprema d'avanzamento in sostituzione di membri assenti o impediti hanno voto limitato allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito ».

Art. 2

Al 3° comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico, dopo le parole «...od il Colonnello » sono aggiunte le seguenti... « o Tenente Colonnello »; le parole « ...o delle comunicazioni » sono soppresse.

Art. 3

L'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'art. 10 del predetto Testo Unico è abrogato e sostituito dal seguente: « Inoltre quando si tratti di nomina a Sottotenente del C.R. E. M. in S. P. E. fa parte della Commissione il Capo della 2.a divisione della Direzione Generale del personale e dei servizi militari del Ministero della Marina ».

Art. 4

All'art. 71 del Testo Unico, tra il 2° e 3° comma, è inserito il seguente comma: « Nel caso in cui il numero degli Ammiragli di Armata, designati di Armata e di Squadra aventi i requisiti prescritti dal comma precedente risulti inferiore a tre, tale numero sarà completato chiamando a far parte della Commissione speciale gli Ammiragli di Squadra che abbiano esercitato il Comando di una Divisione navale in guerra nel grado di Ammiraglio di Divisione, scelti in ragione di anzianità ».

Art. 5

I presidenti ed i membri delle Commissioni di avanmento i quali non ricoprano una delle cariche che implicano, in base al Testo Unico predetto, la loro partecipazione di diritto a dette commissioni, sono nominati con decreto ministeriale.

Art. 6

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale.

Il Ministro per la Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto *Il Guardasigilli*: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 80.

Trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 Aprile 1941, n. 266 sul trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 880 che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 7 aprile 1941, n. 266;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B con il quale i servizi della Marina Mercantile, già attribuiti al Ministero delle Comunicazioni, sono stati passati al Ministero della Marina;

Ritenuta la urgente necessità di applicare il trattamento della legge suddetta agli equipaggi delle navi catturate dai tedeschi adattandolo alle attuali circostanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con i Ministri per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni contenute nella legge 7 Aprile 1941, n. 266 e nel relativo regolamento approvato con il decreto 22 Maggio 1942, n. 880 vanno applicate con le limitazioni e le modalità appresso specificate, nei riguardi delle navi catturate o affondate dalle FF. AA. tedesche, dopo il giorno 8 Settembre 1943.

Art. 2

Nei casi previsti dal precedente art. ed in quelli indicati dall'art. 1° della legge 7 Aprile 1941, n. 266, ove gli armatori, per causa di forza maggiore, non possano corrispondere a mezzo dei loro organi ammi-

nistrativi incaricati della esecuzione della menzionata legge con le famiglie dei marittimi, la corresponsione dell'assegno, ai sensi e nella misura di cui ai par. 3 e 4 dell'art. 7 della stessa legge, potrà essere anticipata dalle RR. Capitanerie di Porto, ove a criterio delle stesse e sulla base delle informazioni assunte, si ritengano sussistenti i presupposti di cui alla legge medesima. A tal fine, gli aventi diritto dovranno, insieme alla istanza, esibire alla R. Capitaneria competente per territorio, la documentazione del caso in carta libera.

Art. 3

I fondi necessari per l'anticipazione degli assegni di cui al precedente articolo saranno richiesti dalle RR. Capitanerie di Porto alle Sezioni delle RR. Tesorerie Provinciali, e queste vengono autorizzate a concederli, quali anticipazioni al Ministero della Marina - Direzione Generale della Marina Mercantile - sul contributo a carico dello Stato previsto dall'art. 9 lettera b) della Legge 7 Aprile 1941, n. 266.

Art. 4

Non appena cesseranno gli impedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto, gli armatori dovranno nuovamente uniformarsi alle disposizioni di cui alla legge 7 Aprile 1941, n. 266, reintegrando lo Stato delle somme anticipate.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato di presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CASATI - JUNG - DE COURTEN - CORBINO

Visto
Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 81.

Istituzione del Corpo Reale Artiglieria Marina (C. R. A. M.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge in data 8 luglio 1926, n. 1178 sull'ordinamento della R. Marina;

Vista la legge in data 18 agosto 1940, n. 1172 sull'ordinamento della Milizia Artiglieria Marittima;

Visto il R. decreto legge in data 6 dicembre 1943, n. 16/B circa lo scioglimento della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle Milizie speciali;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuta la necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro della Marina, di concerto con il Ministro per la Guerra e con quello per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Con la data del 7 dicembre 1943 è istituito il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina.

Ad esso sono devoluti:

— l'armamento e l'impiego dei mezzi apprestati a terra dalla Regia Marina per la difesa antinave e contraerea;

— quegli altri compiti che possono essere efficacemente svolti dal complesso di mezzi e di uomini di cui dispone e che il Ministro della Marina ritiene conveniente affidargli.

Art. 2

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina fa parte dei corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il Corpo Reale dell'Artiglieria Marina comprende:

a) un Comando retto da un Ufficiale Ammiraglio del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina del grado di Ammiraglio di Divisione o Contrammiraglio.

L'organico di detto Comando verrà fissato con successivo provvedimento.

b) un numero di Reggimenti corrispondente ai compiti affidati al nuovo Corpo, ciascun Reggimento con organico proprio fissato in base allo specifico servizio che esso deve disimpegnare.

Il Ministro della Marina ha facoltà di stabilire, con appositi decreti da emanarsi di concerto col Ministro per le Finanze, ed in via temporanea, il numero di Reggimenti e l'organico di ciascuno di essi, numero ed organici che dovranno però essere, appena possibile, fissati per legge.

Art. 4

Il Comando del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina ha il compito di tradurre in atto le direttive e le disposizioni emanate, ognuno per la parte di propria

competenza, dal Ministero della Marina e dallo Stato Maggiore della Marina.

Art. 5

La divisa del Corpo Reale dell'Artiglieria Marina è identica a quella del Reggimento S. Marco con le seguenti varianti:

a) - per gli Ufficiali ed i sottufficiali lo scudo del trofeo per berretto porta come distintivo un'ancora su due cannoni incrociati;

b) - le mostrine per ufficiali, e sottufficiali, e le manopole per sergenti, sottocapi e comuni hanno lo sfondo color giallo artiglieria anzichè rosso;

c) - non porta i leoni di San Marco.

Art. 6

Per la prima formazione dei quadri degli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro delle Finanze, un « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina », il quale appena possibile ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, gli Ufficiali non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria marittima delle classi per unità di prima linea con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, gli Ufficiali in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria degli Ufficiali delle FF. AA..

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, e fino a quando non sostituiti, gli Ufficiali del R. Esercito attualmente comandati a prestare servizio nei reparti Artiglieria antinave e contraerea delle difese Marittime;

e) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, gli Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore della R. Marina, del Corpo di Sanità Militare Marittima, del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e del C.R.E.M..

Art. 7

Per la prima formazione dei quadri degli Equipaggi del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* il Ministro della Marina ha facoltà di istituire con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro delle Finanze, un ruolo collaterale del C.R.E.M. denominato « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » il quale appena possibile, ed in ogni caso non oltre tre mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, sarà sostituito, con apposita legge, dal ruolo definitivo.

Nel ruolo transitorio vengono iscritti:

a) - d'autorità, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa non in S. P. E. della già Milizia Artiglieria Marittima delle classi attualmente alle armi con il grado ricoperto nelle Forze Armate di provenienza;

b) - a domanda, e con grado ed anzianità che sarà determinata dal Ministro della Marina, il cui giudizio è insindacabile al riguardo, i sottufficiali, i graduati ed i militari di truppa in S.P.E. della già Milizia Artiglieria Marittima provenienti dalla eguale categoria del personale delle FF. AA.;

c) - a domanda, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M.;

d) - d'autorità, con il proprio grado, la propria anzianità, la propria posizione, e per il periodo di tempo richiesto dalle necessità contingenti e nel numero che risulterà necessario, il personale del C. R. E. M..

Art. 8

Gli Ufficiali del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le denominazioni di grado in uso nel Regio Esercito, ad eccezione di quelli di cui al capoverso *e*) dell'art. 6 i quali conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 9

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del *Corpo Reale dell'Artiglieria Marina* hanno le seguenti denominazioni:

Capo Art. di 1ª cl. . . se Capo di 1ª cl. o 1° A.te
Capo Art. di 2ª cl. se Capo di 2ª classe o A.te Capo
Capo Art. di 3ª cl. . . . se Capo di 3ª cl. o A.te
2° Capo Art. . . . .se 2° Capo o 1° Capo Squadra
Sergente Artigliere . . se Sergente o Capo Squadra
Sottocapo Artigliere se Sottocapo o V. C. Squadra
Artigliere . . . se Comune 1ª cl. o Legionario sc.
Allievo Artigliere . . . . se Allievo o Legionario

I sottufficiali, i graduati ed i comuni del C.R.E.M. di cui al capoverso d) dell'art. 7 conservano le proprie denominazioni di grado.

Art. 10

Tutti i provvedimenti relativi al reclutamento ed allo stato giuridico del personale che comunque entra a far parte del « Ruolo transitorio Ufficiali Corpo Reale Artiglieria Marina » e del « Ruolo transitorio Equipaggi Corpo Reale Artiglieria Marina » sono emanati con appositi decreti del Ministro della Marina di concerto con quello per le Finanze.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - ORLANDO - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

R. DECRETO LEGGE 2 marzo 1944, n. 82.

Variazione provvisoria degli organici degli Ufficiali dei vari Corpi Militari della R. Marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della Legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Vista la Legge 11 marzo 1926, n. 397;

Vista la Legge 3 dicembre 1942, n. 1417;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Marina di concerto con il Ministro per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Il Ministro per la Marina è autorizzato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, in deroga alle disposizioni vigenti, a determinare semestralmente con proprio decreto le variazioni da apportare ai quadri organici degli Ufficiali in S. P. E. e R. S. dei vari Corpi militari della R. Marina, sempre entro i limiti massimi degli organici attualmente vigenti.

Art. 2

Entro tre mesi dalla conclusione della pace, il Ministro della Marina presenterà proposta di approvazione dei quadri organici definitivi degli Ufficiali dei vari Corpi militari della R. Marina.

Art. 3

Il presente decreto, che sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — Serie Speciale.

Il Ministro della Marina è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 2 marzo 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - DE COURTEN

Visto

Il Guardasigilli: CASATI

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1944.

Delega all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Miniere di Napoli della facoltà di rilasciare permessi di ricerca per determinate sostanze minerali.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visti gli articoli 2, 5 e 12 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il D. M. 4 ottobre 1927 concernente le delegazioni agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno della facoltà di rilasciare permessi di ricerche minerarie;

Visto il D. M. 13 maggio 1936, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca mineraria e di eventuale utilizzazione dei materiali estratti, per le sostanze minerali appartenenti alla prima categoria, di cui all'art. 2 del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, ad eccezione dei minerali metalliferi, dei combustibili solidi, liquidi, gassosi, delle rocce asfaltiche e bituminose e della bauxite;

Visto il D. M. 1 luglio 1941, con il quale agli Ingegneri Capi dei Distretti Minerari del Regno è stata delegata la facoltà di autorizzare i titolari dei permessi di ricerca ad asportare ed utilizzare le sostanze minerali estratte dalle rispettive zone di riserva, qualunque siano le sostanze minerali per le quali sia stato rilasciato il permesso;

Ritenuta la necessità contingente di delegare all'Ingegnere Capo dell'Ufficio Minerario di Napoli la facoltà di rilasciare permessi di ricerca per minerali metalliferi, combustibili solidi, liquidi e gassosi, per rocce asfaltiche e bituminose e per bauxite;

Decreta:

Art. 1

All'Ingegnere Capo dell'Ufficio delle Miniere di Napoli è delegata la facoltà di rilasciare permessi di ricerca di minerali metalliferi, di combustibili solidi, liquidi e gassosi, di rocce asfaltiche e bituminose e di bauxite.

La facoltà di rilasciare i permessi suindicati è riservata al Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro se le istanze sono in concorrenza oppure sono oggetto di opposizione.

Art. 2

Restano ferme le disposizioni di cui al D. M. 1 luglio 1941.

Art. 3

Nel rilasciare i permessi di ricerca indicati nell'art. 1, l'Ingegnere Capo dell'Ufficio predetto trasmetterà al Servizio dell'Industria — Ufficio Miniere — copia delle determinazioni.

Art. 4

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 12 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMEERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita la produzione dei saponi da bucato soltanto a condizione che essi rientrino in uno dei tipi sottoelencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicate:

SAPONE DA BUCATO DURO

a) deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47% del peso del sapone al momento del taglio corrispondente alla grammatura impressa sul pezzo;

b) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 15 per cento del totale degli acidi grassi impiegati;

c) può avere carica di silicato sodico o di silicati idrati di alluminio;

d) dev'essere tagliato liscio e prodotto in pezzature di grammi 200 e grammi 400.

SAPONE DA BUCATO MOLLE:

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed 47%.

Art. 2

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35%.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri d'imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4

Il tenore in acidi grassi e il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio e della modellatura.

Art. 5

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 6

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 7

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 13 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1944.

Disciplina della produzione e della vendita dei saponi da toletta, dei saponi neutri per neonati, dei saponi neutri medicinali e dei detersivi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMEERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38 che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1

E' consentita soltanto la produzione e la vendita di sapone da toletta duro, avente un tenore di acidi grassi compreso tra il 43 ed il 47 per cento riferito al peso del sapone segnato sul pezzo; deve essere pilato e contenere, oltre l'essenza, una carica solida non inferiore al 35%, che può essere costituita da amido, talco, olino, bentonite, derivati cellulosici, carbonati e fosfati alcalini.

Art. 2

Il sapone da toletta, di cui al precedente articolo, dovrà essere messo in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 3

Il sapone da toletta di cui al presente decreto, deve portare impresso su ogni pezzo un marchio contenente le seguenti indicazioni:

1) il nome e la sede della Ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone « Sapone da toletta tipo unico »;

3) il peso in grammi.

Art. 4

E' inoltre consentita la fabbricazione e la vendita di saponi neutri per neonati e di saponi neutri medicinali.

I saponi di cui sopra dovranno essere pilati con reazione decisamente neutra, con un contenuto del 75% minimo di acidi grassi e con una umidità massima del 5%.

E' consentita l'aggiunta di amido in misura non superiore al 3%, di lanolina o di altre sostanze di riconosciuta proprietà emolliente, nonchè l'aggiunta di lecitina, colesterina, vitamine ed essenze naturali (timo, lavanda e bergamotto).

Art. 5

I saponi per neonati e quelli medicinali dovranno essere messi in commercio in pezzi da grammi 100.

Art. 6

I saponi neutri per neonati ed i saponi neutri medicinali dovranno portare impresse su ogni pezzo le seguenti indicazioni:

1) nome e sede della ditta fabbricante;

2) la dizione « Sapone neutro per neonati » o « Sapone neutro medicinale »;

3) il peso in grammi.

Art. 7

La fabbricazione e l'immissione al consumo di altri tipi di saponi medicinali potranno essere effettuate mediante preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 8

E' consentita la produzione e la vendita soltanto dei detersivi, di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1940.

La fabbricazione e la vendita di qualsiasi altro detersivo, comunque denominato e destinato alla lavatura dei tessuti in genere, come pure la fabbricazione e la vendita delle polveri e dei saponi abrasivi, è soggetta a preventiva autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro.

Art. 9

Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto è vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diversi di quelli di cui al presente decreto.

Art. 10

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'articolo 9 del R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 11

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 12

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale — Serie Speciale.

Vietri sul Mare, 13 marzo 1944.

IL MINISTRO
CORBINO

BANDI

BANDO del 16 marzo 1944, n. 20.
Cambiamento di dipendenza e di sede del Tribunale militare di guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944, relativo alla istituzione del Tribunale militare di guerra della Sicilia;

Visti gli articoli 17 e 20 c. p. m. g.;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti giudiziari militari;

Visto l' art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1

Il Tribunale militare di guerra della Sicilia, istituito con l'art. 1 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, passa alle dipendenze ed è trasferito nella sede del comando militare della Sicilia (comando XII corpo d'armata).

Art. 2

Le attribuzioni che, a norma dell'art. 2 del bando 1° febbraio 1944, n. 18, spettano al comandante della divisione « Sabauda », sono conferite al comandante militare della Sicilia (comandante del XII corpo di armata).

Art. 3

Il presente bando ha effetto immediato e sarà pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 16 marzo 1944.

MESSE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA

Nomina a Presidente del Consiglio Superiore di Marina dell' Amm. di Squadra Luigi Sansonetti.

Con R. decreto in data 2 marzo 1944, l'Ammiraglio di Squadra in S. P. E. Luigi Sansonetti è stato nominato Presidente del Consiglio Superiore di Marina.

TESTI VITTORIO gerente
Linotypografia M. Spadafora — Salerno